

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 193 DEL 03/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON L'AZIENDA SANITARIA ULSS N°8 BERICA PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ COORDINATE NELL'AMBITO DELL'ANATOMIA PATOLOGICA. BIENNIO 2023-2024.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che

- con deliberazione n. 759 del 22/04/2022 questa Azienda ha approvato la convenzione con l'Azienda ULSS n. 8 Berica per l'effettuazione di "attività coordinate nell'ambito dell'anatomia patologica" per l'anno 2022;
- la convenzione consiste nelle esecuzioni di attività che sono oggetto di interscambio tra aree di specifica qualificazione aziendale:
 1. area tecnologico-citologica: l'Azienda ULSS n. 7 si impegna ad allestire per conto dell'Azienda ULSS n. 8 circa 15.000 pap-tests all'anno presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Santorso;
 2. area di diagnostica Biomolecolare e consulenza Emolinfopatologica: l'Azienda ULSS n. 8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettua, su casistica dell'Azienda ULSS n. 7, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornisce consulenza diagnostica emolinfopatologica;
- la struttura proponente con nota prot. n. 73559 del 19/08/2022 ha avviato con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Asiago e di Santorso l'iter determinativo dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre Aulss del Veneto per gli anni 2023 e 2024;
- con mail agli atti del 05/09/2022 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Santorso ha inviato la risposta alla nota sopra ricordata, indicando di rinnovare la convenzione in oggetto per il biennio 2023-2024;
- con verbale agli atti del 05/09/2022 si è documentata la riunione del 29/08/2022 intercorsa tra questa Direzione e le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri aziendali sulla determinazione dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in convenzionamento con altre Aziende Sanitarie del Veneto;
- il fabbisogno è stato formalizzato nella deliberazione n. 1809 del 30/09/2022 con cui questa Azienda ha approvato la "Programmazione dei fabbisogni di assistenza sanitaria in regime di convenzionamento con Aziende del SSR, per consulenze ex art. 117 comma 2 lettere a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e per prestazioni. Biennio 2023-2024";
- con nota prot. n. 88253 del 10/10/2022 questa Azienda ha manifestato al Direttore Generale dell'Ulss n. 8 Berica la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione per la convenzione per prestazioni in oggetto per il biennio 203-2024;
- con nota prot. n. 127455 del 13/12/2022, ns. prot. n. 108616 del 13/12/2022, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per prestazioni in oggetto;
- con mail del 23/12/2022 l'Azienda Ulss 8 Berica ha comunicato il fabbisogno di pap-test per il biennio 2023-2024 per complessive 15.000 prestazioni, commisurate all'andamento della richiesta negli ultimi due anni;
- in relazione ai costi per l'allestimento dei pap-tests, questa Aulss addebiterà per gli anni 2023 e 2024 all'Aulss n. 8 €2,82 cadauno esente IVA, per un numero annuo presunto di 7.500 prestazioni e per l'ammontare annuo di € 21.150,00 (IVA 22% esclusa);
- questa Aulss, in applicazione del nomenclatore tariffario regionale vigente, corrisponderà la tariffa delle indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e della consulenza diagnostica emolinfopatologica, effettuate dall'Aulss n. 8 su casistica dell'Aulss n. 7; la spesa

annua è stimata uguale a quella sostenuta per l'anno 2021, che risulta pari a € 18.303,00.

Ritenuto che:

- la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica, per il biennio 2023-2024, per attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un introito annuo presunto di € 21.150,00 (esente IVA), per un numero presunto di pap-tests pari all'anno 2021;
- stimare le corresponsioni all'Ulss 8 in € 18.303,00, pari all'anno 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica, per il biennio 2023-2024, per attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:
 - area tecnologico-citologica: l'Azienda ULSS n. 7 si impegna ad allestire per conto dell'Azienda ULSS n. 8 circa 15.000 pap-tests per anno presso l'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso;
 - area di diagnostica Biomolecolare e consulenza Emolinfopatologica: l'Azienda ULSS n. 8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettua, su casistica dell'Azienda ULSS n. 7, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornisce consulenza diagnostica emolinfopatologica;
2. di prevedere un introito per l'anno 2023 di € 21.150,00 (esente IVA), per un numero annuo presunto di pap-tests pari all'anno 2021, da imputare al conto AA0430BR0 "Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria" del BEP 2023;
3. di prevedere un introito per l'anno 2024 di € 21.150,00 (esente IVA), per un numero annuo presunto di pap-tests pari all'anno 2021, da imputare al conto AA0430BR0 "Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria" del BEP 2024;
4. di imputare l'onere della convenzione per il periodo indicato per un importo pari a complessivi € 36.606,00 come di seguito indicato:
 - € 18.303,00= al conto BA1500R00 "PR – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria" del BEP 2023 –programma di spesa n. 163, per corrispondere secondo le tariffe vigenti le indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e consulenza diagnostica emolinfopatologica, effettuate dall'Aulss n. 8 su casistica dell'Aulss n. 7;
 - € 18.303,00= al conto BA1500R00 "PR – Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria" del BEP 2024 –programma di spesa n. 163, per corrispondere secondo le tariffe vigenti le indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e consulenza

diagnostica emolinfopatologica, effettuate dall'Aulss n. 8 su casistica dell'Aulss n. 7;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' COORDINATE

NELL'AMBITO DELL'ANATOMIA PATOLOGICA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 7", con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967);

E

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957);

PREMESSO CHE

- per l'anno 2022 tra l'Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana e l'Azienda U.L.SS. 8 Berica è stato rinnovato un accordo per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'anatomia patologica;

- permanendo le motivazioni che hanno determinato il fabbisogno nell'anno 2022, l'U.L.SS. n. 7, con nota prot. 88253 del 10/10/2022, ha manifestato la volontà di poter rinnovare, anche per il biennio 2023-2024, la convenzione per l'allestimento di 15.000 pap test complessivi nel biennio da parte dell'U.L.SS. n. 7, U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso, a fronte dell'esecuzione di indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello, e consulenza diagnostica emolinfopatologica, da parte dell'U.L.SS. n. 8;

- l'Unità controllo di Gestione dell'Azienda U.L.SS. n. 7 ha effettuato nell'anno

2022 un'analisi del costo della tariffa del pap test, con esclusione del costo di ammortamento delle attrezzature, effettivamente estinto, e ha stabilito che esso è pari a € 2,82.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo è finalizzato a definire le modalità dettagliate di esecuzione delle attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica e i conseguenti aspetti economici di competenza di ciascuna Azienda.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7 (area tecnologico-citologica)

L'U.L.SS. n. 7 si impegna ad allestire per conto dell'U.L.SS. n. 8 circa 15.000 pap test nel biennio 2023-2024 presso l'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Santorso. Tale attività si intende comprensiva di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati con processazione computerassistita degli stessi secondo le modalità tecnologiche acquisite in comproprietà con l'U.L.SS. 8 Berica.

I dati relativi alla fatturazione, che avverrà con cadenza trimestrale, saranno comunicati dall'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica all'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 7, la quale provvederà a fare richiesta di emissione ordinativo elettronico all'U.L.SS. n. 8 allegando prospetto comprendente quantità e prezzi.

Tutta l'attività tecnica di supporto per l'effettuazione delle fasi lavorative descritte sarà completamente fornita dall'U.L.SS. n. 7.

Il costo per l'allestimento dei pap test, è di € 2,82 cadauno esente IVA

Articolo 3 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8 (Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica)

	L'U.L.SS. n. 8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche	
	proprie, effettuerà su casistica dell'U.L.SS. n. 7 indagini di biologia molecolare e	
	immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica.	
	L'U.L.SS. n. 8 provvederà a fatturare all'U.L.SS. n. 7, con cadenza trimestrale, le	
	prestazioni e le consulenze effettuate secondo quanto previsto dal vigente tariffario	
	regionale previa richiesta di emissione ordinativo elettronico all'U.L.SS. n. 7	
	allegando il dettaglio delle indagini e consulenze effettuate.	
	Articolo 4 – Trasporto materiali e campioni	
	Il trasporto dei materiali e dei campioni verrà organizzato dalle rispettive Direzioni	
	Mediche Ospedaliere.	
	Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali”, e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, le Parti sono rispettivamente Titolari e Responsabili Esterni del trattamento dei	
	dati in base all'attività svolta ai sensi della presente convenzione.	
	In particolare, per le attività di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati	
	istologici da parte dell'U.L.SS. n. 7, il Titolare del Trattamento è l'U.L.SS. n. 8.	
	Per queste attività, l'U.L.SS. n. 8 nomina l'U.L.SS. n. 7 “Responsabile esterno del	
	trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività	
	prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	

	istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia".	
	Viceversa, per le indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e	
	per l'attività di consulenza diagnostica emolinfopatologica effettuate dall'U.L.SS. n.	
	8, il Titolare del Trattamento è l'U.L.SS. n. 7 e, per queste, la medesima U.L.SS.	
	nomina l'U.L.SS. n. 8 "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche	
	sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto	
	del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 7 e nel rispetto	
	della precitata normativa in materia".	
	Le Parti, nella qualità sopra descritta, si impegnano ad operare nel continuativo	
	rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento	
	medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	
	di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per	
	gli scopi del trattamento.	
	Si impegnano altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al loro interno, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l'obbligo	
	legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE	
	2016/679.	
	Restano in capo ai Titolari del Trattamento, l'U.L.SS. n. 8 e l'U.L.SS. n. 7, gli obblighi	
	di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole	
	fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli	
	articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
	l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6 – Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2023 al 31.12.2024 e potrà essere rinnovato espressamente in seguito ad accordi fra le parti.

Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo anche prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni.

Articolo 7 – Foro competente

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 8 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 9 - Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato

A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione n. 15451/97 ed estensione 15956/14 aggiornata dalla Direzione Provinciale – Ufficio Territoriale di Vicenza 1 in data 26.03.2014;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972

n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R.

26 aprile 1986 n. 131 e in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte

richiedente;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i.

Articolo 10 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

per l'Azienda U.L.SS. n.7

“BERICA”

“PEDEMONTANA”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

(dr. Carlo Bramezza)